

STATUTO

H.PRODUCTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTO NA VIA GANDHI 5

Numero REA: NA - 577752

Codice fiscale: 07058400636

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del Repertorio N.125448

S T A T U T O

TITOLO I) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE. E' costituita una

Società Cooperativa a mutualità prevalente, nel

rispetto dei criteri stabiliti dagli artt.2512,

2513 e 2514 del Codice Civile, denominata:

"H.PRODUCTION Società Cooperativa Sociale".

La società può svolgere la propria attività

anche con terzi.

ARTICOLO 2 - SEDE. La società ha sede nel comune

di **Quarto (NA)**.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in

Italia che all'estero, succursali, dipendenze,

filiali, agenzie, uffici, recapiti e

rappresentanze che abbiano carattere di sedi

secondarie, ovvero trasferire la sede sociale

nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3 - DURATA. La durata della Società è

fissata fino al **31 dicembre 2050**.

ARTICOLO 4 - SCOPO. La Società, volendo

perseguire l'inserimento nel mondo del lavoro di

persone portatori di handicap e svantaggiate come

definite dall'art.4 della Legge n.381

dell'8.11.1991, non ha finalità speculative, ma

	intende far partecipi i Soci dei benefici della	
	mutualita' e della cooperazione, svolgendo la	
	propria attivita' anche con terzi, avvalendosi,	
	ove necessario, di personale all'uopo abilitato,	
	persegue esclusivamente finalità di solidarietà	
	sociale ed in particolare si propone di	
	realizzare i seguenti scopi:	
	- assumere da amministrazioni statali, anche	
	autonome, da Regioni, Province, Comuni, da	
	qualsiasi Ente pubblico, nonche' dai privati,	
	l'appalto dei seguenti lavori:	
	- interventi per la difesa dell'ambiente,	
	disinfestazione, derattizzazione, defolinazione,	
	raccolta differenziata del materiale da riciclare	
	presso punti prestabiliti o porta a porta,	
	pulizie, manovalanza, facchinaggio, manutenzioni	
	di impianti di condizionamento, riscaldamento,	
	refrigerazione, ascensori, manutenzione e	
	gestione di spiagge e stabilimenti balneari,	
	gestione di impianti sportivi, gestione della	
	segnaletica ed affissione, gestione e	
	manutenzione di parcheggi, servizi igienici, aree	
	attrezzate e non per attivita' ludistiche,	
	lettura di contatori acqua gas, elettrici;	
	- gestione, assistenze e consulenze tecniche in	

	materia sia software che hardware nonche'	
	pratiche automobilistiche;	
	- vigilanza scolastica.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la	
	societa' potra' compiere tutte le operazioni	
	accessorie, connesse e strumentali ed usufruire	
	di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie e	
	finanziarie previste dalla legislazione	
	regionale, nazionale e comunitaria.	
	ARTICOLO 5 - DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei	
	soci, per tutti i rapporti con la societa', e	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	TITOLO II) CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI -	
	BILANCIO - UTILI	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE. Il capitale sociale della	
	societa' e variabile ed e formato dai conferimenti	
	effettuati dai Soci ordinari ed e rappresentato	
	da quote del valore nominale pari a	
	duecentosessanta (260,00) Euro cadauna.	
	ARTICOLO 7 - PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio	
	della cooperativa e costituito :	
	- dal capitale sociale; dalla riserva legale;	
	- dalla riserva da sovrapprezzo delle quote;	
	- dalle riserve straordinarie;	
	- da tutte le riserve costituite dalla assemblea	

	o previste dalla legge. Le riserve indivisibili	
	non possono distribuirsi né in vita della società	
	né al momento del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a	
	corredo prescritti dalle vigenti normative. Il	
	bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180	
	giorni qualora venga redatto bilancio consolidato	
	ovvero lo richiedano particolari esigenze della	
	società.	
	UTILI. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli eventuali utili	
	annuali e costituirà la riserva legale nella	
	misura come per legge; ne destinerà parte,	
	nella misura come per legge, al Fondo	
	mutualistico attualmente prescritto dalla legge	
	59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di	
	legge.	
	L'eventuale utile residuo potrà essere destinato	
	alla remunerazione delle quote sociali che non	
	può, in ogni caso, superare la misura massima	

	degli interessi spettanti ai detentori dei buoni	
	postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti	
	percentuali. E' salvo in ogni caso il potere	
	dell'assemblea di creare riserve divisibili tra	
	soci non cooperatori e/o riserve indivisibili,	
	fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla	
	vigente normativa.	
	RISTORNI. L'assemblea, in sede di approvazione	
	del bilancio, delibera sulla destinazione del	
	Ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	di legge; in ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai Soci va effettuata in proporzione	
	alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. Nella deliberazione di	
	distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea	
	potrà avvalersi delle facoltà previste	
	dall'ultimo comma dell'art.2545-sexies C.C.	
	TITOLO III) SOCI	
	ARTICOLO 9 - REQUISITI. Il numero dei soci non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle	
	vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Possono acquistare la qualità di socio coloro che	
	sono in condizione di contribuire al	
	conseguimento dell'oggetto sociale avendone	
	interesse e precisamente coloro che posseggano i	

	seguenti requisiti:	
	- i lavoratori e i tecnici, nelle misure	
	consentite dalla legge, le cui capacità	
	lavorative siano confacenti al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti	
	esercitano imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	ARTICOLO 10 - AMMISSIONE. Chiunque intenda	
	divenire socio deve presentare domanda scritta	
	alla società, inviata per raccomandata A/R o con	
	consegna diretta e ritiro della relativa	
	ricevuta, nella quale siano riportati:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, codice fiscale, se persona fisica;	
	ragione sociale o denominazione, sede legale,	
	data e luogo di costituzione e dati relativi	
	all'iscrizione presso il Registro delle imprese	
	competente, se persona giuridica;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle	
	competenze di cui si è in possesso;	
	c) se società, la giustificazione dei poteri e la	
	qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende	
	sottoscrivere;	

	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione del presente statuto;	
	f) la dichiarazione espressa di accettazione	
	della clausola arbitrale di cui al presente	
	statuto.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla	
	domanda con provvedimento di accoglimento che	
	verrà comunicato all'interessato ed annotato nel	
	libro dei soci ovvero con provvedimento di rigetto	
	che, motivato, sarà comunicato entro 60 giorni	
	dalla sua adozione all'interessato.	
	Entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di rigetto l'interessato può	
	chiedere che sull'istanza di ammissione si	
	pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti	
	stabiliti dall'organo amministrativo sia per le	
	quote che per le spese di istruzione della	
	domanda di ammissione, sia, infine, ove	
	esistente, del sovrapprezzo.	
	ARTICOLO 10 bis - SOCI VOLONTARI	
	Possono essere soci della cooperativa anche dei	
	soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	

	Il loro numero non puo' superare la meta' del	
	numero complessivo dei soci.	
	Possono essere altresì soci persone giuridiche,	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in apposita sezione. Non	
	sono ammessi soci temporanei.	
	ARTICOLO 11 - MORTE DEL SOCIO. In caso di morte	
	del socio gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota. Tuttavia, al socio	
	deceduto possono sostituirsi nella qualità di	
	socio, conservandone l'anzianità di adesione	
	alla Società, gli eredi in possesso dei requisiti	
	richiesti per l'adesione alla società.	
	La sostituzione del socio defunto non può aver	
	luogo qualora, prima della data del decesso, si	
	siano verificate le condizioni per la sua	
	esclusione di diritto della società o sia stato	
	avviato il procedimento di esclusione di cui al	
	successivo art.13; qualora esistano debiti	
	scaduti del socio defunto nei confronti della	
	società, l'applicazione dei commi precedenti è	
	subordinata alla preventiva estinzione di tali	
	debiti, per capitale ed interessi.	

	ARTICOLO 12 - RECESSO.	Ciascun socio puo'
	recedere dalla societa' nei casi previsti dalla	
	legge.	
	La domanda di recesso deve essere inviata alla	
	societa' per raccomandata con avviso di	
	ricevimento o con consegna diretta e ritiro della	
	relativa ricevuta, con l'indicazione delle	
	motivazioni per le quali la stessa viene	
	presentata. L'organo amministrativo delibera	
	sulla domanda di recesso entro 60 giorni dal suo	
	ricevimento, valutando le motivazioni nella	
	stessa riportate ed assumendo la decisione meglio	
	rispondente al perseguimento dello scopo	
	mutualistico e dell'oggetto sociale.	
	La delibera e, in caso di rigetto, le relative	
	motivazioni sono comunicate immediatamente al	
	richiedente, a cura del Presidente ovvero	
	dell'amministratore unico, per raccomandata con	
	avviso di ricevimento. La domanda di recesso, se	
	accolta, e' annotata nel libro dei soci a cura	
	del Presidente ovvero dell'amministratore unico	
	ed ha effetto secondo quanto disposto	
	dall'art.2532, terzo comma C.C.	
	ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE.	Il socio puo' essere
	escluso nelle seguenti ipotesi:	

	a) perdita dei requisiti previsti per	
	l'ammissione alla societa';	
	b) non ottemperanza alle disposizioni dello	
	statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni	
	validamente adottate dagli organi sociali e da	
	ogni atto stipulato con la Societa';	
	c) non adempia puntualmente alle obbligazioni	
	assunte a qualunque titolo nei confronti della	
	societa' o si renda moroso, in tutto o in parte,	
	nel versamento degli importi dovuti, se non possa	
	documentare la reale impossibilita' di farvi	
	fronte e purche' tale impossibilita' sia	
	temporanea;	
	d) arrechi, in qualunque modo, danni materiali	
	alla societa' o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	della societa';	
	e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione e' deliberata dall'organico	
	amministrativo dopo la comunicazione al socio,	
	per raccomandata con avviso di ricevimento, dei	
	motivi che possono comportarne l'esclusione dalla	
	Societa', con l'assegnazione di un termine non	
	inferiore a quindici giorni e non superiore a	
	trenta giorni per formulare le proprie	

	osservazioni o per sanare le proprie	
	inadempienze. La delibera di esclusione e'	
	comunicata al socio, per raccomandata con avviso	
	di ricevimento, dall'organo amministrativo, che	
	ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla	
	cui data l'esclusione ha effetto.	
	ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA. Nelle	
	ipotesi di morte, recesso od esclusione del	
	socio, la liquidazione della quota sociale	
	versata ha luogo sulla base del bilancio di	
	esercizio in cui la cessazione del rapporto	
	sociale ha effetto.	
	La liquidazione è effettuata entro 180 giorni	
	dalla data di approvazione del bilancio da parte	
	dell'Assemblea; decorso tale termine, fruttano a	
	favore del socio o dei suoi eredi gli interessi	
	calcolati al tasso legale. Sulle somme liquidate,	
	la società ha diritto di rivalersi per i crediti	
	scaduti nei confronti del socio deceduto,	
	receduto od escluso. Il socio receduto o escluso	
	e gli eredi del socio deceduto rispondono verso	
	la Società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno effetto o il decesso si è	
	verificato.	

	TITOLO IV) DECISIONE DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - COMPETENZA DEI SOCI. I soci	
	decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori ovvero tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	ARTICOLO 16 - DECISIONI DEI SOCI. Le decisioni	
	dei soci sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, secondo quanto disposto dell'art.2479	
	C.C., salvo che la legge ovvero uno o più	
	Amministratori o un numero di soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale non richiedono l'adozione del metodo	
	assembleare.	
	TITOLO V) ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE. Nel caso in cui le	
	decisioni dei soci siano prese col metodo	
	assembleare, l'assemblea dei soci e' disciplinata	
	dalle disposizioni contenute nel presente statuto	
	e, per quanto non previsto, dalla legge.	
	L'assemblea e' convocata dall'organo	
	amministrativo, anche al di fuori della sede	
	della societa' con avviso spedito, a mezzo fax o	

	e-mail od ogni altro mezzo che assicuri la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare, ai soci presso il domicilio risultante	
	dal libro soci, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il luogo, il giorno e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	Anche in assenza delle formalita' di cui sopra,	
	la deliberazione si intende adottata quando alla	
	riunione partecipi l'intero capitale, e l'intero	
	Organo Amministrativo e quello di Controllo, se	
	vi sia, siano presenti o informati e nessuno si	
	opponga alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE. Hanno diritto di	
	intervenire in assemblea i soci che, alla data	
	della stessa, risultino iscritti nel libro dei	
	soci da almeno tre mesi dalla data di	
	convocazione, che siano in regola con i	
	versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società	
	e nei confronti dei quali non sia stato avviato	

	il procedimento di esclusione di cui all'articolo	
	13 del presente statuto.	
	ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONI. Ciascun socio	
	cooperatore, anche persona giuridica, ha diritto	
	ad un voto, qualunque sia il valore della quota	
	posseduta. Ogni socio che abbia diritto di	
	intervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
	per delega scritta, la quale deve essere	
	conservata agli atti della società. Si applicano	
	le limitazioni previste dell'art.2372 C.C..	
	In PRIMA CONVOCAZIONE l'assemblea è validamente	
	costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti	
	a tutti i soci con diritto di voto.	
	In SECONDA CONVOCAZIONE si considera validamente	
	costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti	
	a tutti i soci con diritto di voto. L'assemblea,	
	sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.	
	TITOLO VI) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 20 - STRUTTURA E FUNZIONAMENTO. La	
	società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre o cinque membri,	
	a scelta dell'assemblea che li nomina ovvero da	

	un amministratore unico.	
	Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e	
	successivamente dall'assemblea. La maggioranza	
	degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche. Essi durano	
	in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, il cui	
	Presidente è scelto dai membri stessi, qualora	
	non vi abbiano provveduto i soci all'atto della	
	nomina, è normalmente convocato e funziona	
	rispettando il sistema della collegialità piena.	
	Esso si riunisce presso la sede sociale o	
	altrove, tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Il	
	Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax	
	o e-mail od ogni altro mezzo inviato a ciascun	
	Amministratore e ai componenti dell'organo di	
	controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima	

	della stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente	
	costituito, anche in mancanza delle suddette	
	formalità, qualora siano presenti tutti i suoi	
	componenti e, se vi sia, l'organo di controllo se	
	previsto. Per la validità delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei membri in carica.	
	Il verbale della riunione deve essere trascritto,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni degli	
	Amministratori e comunicato all'organo di	
	controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli Consiglieri,	
	delegando loro i necessari poteri. In particolare	
	è fatto espresso divieto di delegare a chiunque	
	le materie indicate dall'articolo 2381 C.C.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, recesso	
	od esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 21 - POTERI. L'organo Amministrativo ha	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, ferme restando le competenze	
	riservate alla decisione dei soci e quanto	
	previsto dal presente statuto.	

	L'Organo Amministrativo inoltre decide in merito	
	all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con	
	l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528	
	C.C.; e' autorizzato ad acquistare o rimborsare	
	le quote sociali nei limiti dell'art.2529 C.C. e	
	con l'osservanza di tutti gli obblighi e le	
	cautele del medesimo derivanti e dalle norme ivi	
	richiamate; ha i poteri concernenti il recesso	
	dei soci stabiliti dall'art.2532 C.C.	
	ARTICOLO 22 - PRESIDENZA. L'Assemblea dei soci è	
	presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	caso di assenza o impedimento di questi, dalla	
	persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei	
	presenti. Spetta al presidente constatare e far	
	constare la regolarità della costituzione, di	
	accertare l'identità dei presenti e la loro	
	legittimazione, di regolare lo svolgimento della	
	seduta e di accertare i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente assistito da un segretario	
	designato dalla maggioranza degli intervenuti o	
	da un notaio, nei casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA. La rappresentanza	
	della societa' e' conferita al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione od	

	all'Amministratore Unico.	
	ARTICOLO 24 - COMPENSO. I soci possono deliberare	
	un compenso per gli amministratori nella misura e	
	nei modi che riterranno opportuni.	
	Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	- TITOLO VII -	
	COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE	
	ARTICOLO 25 - CONTROLLO DEI CONTI. I soci,	
	qualora lo ritengano opportuno o quando si	
	verifichino le condizioni previste dalla legge,	
	nominano un Collegio Sindacale composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti al quale si	
	applicheranno le disposizioni in materia di	
	S.p.A., ivi comprese quelle relative al controllo	
	contabile.	
	Del pari potranno nominare un Revisore con il	
	compito del controllo contabile. All'organo di	
	controllo vanno inviate tutte le comunicazioni	
	previste dalla legge e dal presente statuto.	
	ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE. La	
	società si scioglie per le cause previste	
	dall'art.2545 - duodecies C.C.. Addivenendosi in	
	qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della società, l'assemblea	

	determinerà le modalità della liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, anche non soci,	
	determinandone i poteri, anche di rappresentanza.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale effettivamente versato	
	dai soci;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ex lege n.59/92.	
	ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualsiasi	
	controversia insorgente tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società sull'interpretazione ed	
	esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto	
	diritti disponibili, è devoluta alla competenza	
	di un Collegio Arbitrale composto da tre membri	
	nominati, su istanza della parte più diligente,	
	dal Presidente del Consiglio notarile del luogo	
	dove ha sede la società. Il procedimento	
	arbitrale viene regolato dagli artt.35 e 36 del	
	D.Lgs.5/2003.	
	ARTICOLO 28 - RINVIO. Per tutto quanto non	
	espressamente contemplato nel presente statuto,	
	si fa riferimento ai patti espressi nei	
	regolamenti previsti dalla legge, alle norme del	
	Titolo VI del Libro V del Codice Civile ed, in	

21 di 21